

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COLLABORAZIONE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA GESTIONE DEGLI INCUBATOI DI ALLEVAMENTO DI PESCE SITI A LIZZANO IN BELVEDERE (BO), FRASSINORO (MO), VILLA MINOZZO (RE)

Premesso

L'art. 5, comma 3, della L.R. n. 11/2012 così come modificato dalla L.R. n. 2/2017 prevede che la Regione Emilia-Romagna possa stipulare convenzioni con le associazioni piscatorie per l'affidamento delle attività volte al ripristino e al riequilibrio faunistico-ambientale delle specie ittiche autoctone sul territorio regionale.

Le convenzioni sono stipulate in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed in particolare dagli artt. 54, 55, 56.

Requisiti per l'ammissione alla partecipazione

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11, possono stipulare le convenzioni le associazioni piscatorie in possesso delle seguenti caratteristiche:

- a. non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;
- b. essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo) o dei requisiti di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) ed essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui alla Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni;
- c. essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica e di promozione della pesca da almeno un anno;
- d. che abbiano maturato esperienze specifiche nella gestione di incubatoi a ciclo completo.

Il requisito delle finalità statutarie compatibili è dimostrato allegando una copia dello Statuto dell'organizzazione ovvero tramite dichiarazione sostitutiva attestante le finalità sopra richiamate nonché l'ufficio della Regione o l'ente pubblico presso il quale lo statuto è depositato.

Il requisito dell'esperienza specifica, di cui alla lettera d), è documentato mediante una breve relazione attestante l'esperienza maturata nell'ambito delle attività oggetto di convenzione.

Tali requisiti, dovranno essere altresì attestati con una dichiarazione di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 (Allegato B) a cui dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

L'Amministrazione potrà accertare la veridicità dei requisiti dichiarati.

Attività oggetto della convenzione

La convenzione ha ad oggetto l'attività di gestione integrata di incubatoi di allevamento di pesce a ciclo completo volta alla produzione di novellame di trota mediterranea per il ripopolamento delle acque regionali.

Sarà stipulata un'unica convenzione per ciascuno degli incubatoi.

L'attività deve essere svolta in conformità alle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, di igiene pubblica e di benessere animale.

A tal fine l'associazione assegnataria delle strutture dovrà prendersi cura delle attrezzature, degli impianti e delle dotazioni tecniche di cui ciascun incubatoio dispone, facendosi carico, ove e quando necessario, degli eventuali interventi di manutenzione ordinaria.

Le dotazioni e i presidi sanitari utilizzati devono essere conformi alle prescrizioni ed ai requisiti richiesti dalle normative vigenti.

Caratteristiche delle attività oggetto di convenzione

L'Associazione si farà carico di:

- assicurare interventi quotidiani necessari a garantire l'alimentazione, il monitoraggio sanitario, la cura e la pulizia degli esemplari presenti all'interno dell'impianto, e quant'altro (pulizia griglie, manutenzione ordinaria delle opere di presa e di scarico, ecc.) si renda necessario per assicurare a questi le migliori condizioni di vita;
- attuare una selezione genetica di 1° livello dei soggetti riproduttori presenti in incubatoio in modo da garantire una buona selezione tassonomica dei ceppi di trota mediterranea da utilizzare per la produzione di uova e avannotti. I riproduttori così selezionati andranno mantenuti in vasche separate e/o segnalati mediante l'utilizzo di tag. Per le indagini genetiche di 1° livello ci si potrà avvalere di Università ed Enti/Laboratori pubblici e privati con maturata e comprovata esperienza nel campo degli studi genetici e tassonomici delle specie di trota;
- mettere a disposizione il personale necessario per operare correttamente anche nei momenti di particolare impegno come la spremitura, il trasferimento tra le vasche del materiale, la preparazione delle semine, la cui effettuazione verrà eseguita in accordo ed in base alle disposizioni della Regione;
- eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sanitaria in relazione al mantenimento del riconoscimento comunitario quali impianti indenni da SEV e NEI nonché al rispetto delle buone prassi in materia di igiene nelle imprese di acquacoltura;
- provvedere alla regolare tenuta dei registri d'impianto per carico-scarico e trasporto;
- acquistare direttamente il mangime, i prodotti disinfettanti ed i materiali di consumo, ivi comprese le bombole e le ricariche di ossigeno, necessari per il corretto funzionamento dell'impianto, il cui stoccaggio, uso e conservazione dovrà essere effettuato nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa in materia ambientale e di sicurezza;
- assicurare il regolare e necessario approvvigionamento idrico;
- provvedere al rilascio o alla messa a disposizione dei pesci nei punti indicati dalla Regione secondo modalità concordate;
- eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria sui beni e sulle strutture per garantirne la conservazione nell'attuale stato di funzionalità ed efficienza.

Le persone chiamate a svolgere le attività descritte saranno tutelate da idonea copertura assicurativa stipulata dall'Associazione.

L'Associazione sarà impegnata a collaborare con il personale tecnico della Regione, fornendo anche il nominativo del referente per la conduzione.

Durata della collaborazione

La collaborazione decorre dalla data di stipula della convenzione fino al **31 dicembre 2027, ovvero al 31/12/2028, precisando che l'annualità di convenzione 2028 sarà attivata solo in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie arretrate con il bilancio finanziario di previsione 2026-2028**. Possono pertanto essere rimborsate le spese successive alla data di stipulazione della convenzione medesima.

La convenzione può essere oggetto di eventuale espresso rinnovo per un massimo di un ulteriore anno qualora sussista l'interesse della Regione sottostante alla stipula alle medesime condizioni. In tal caso, sarà preliminarmente attivato con deliberazione della Giunta regionale apposito Avviso per verificare l'assenza di ulteriori soggetti interessati nonché, in caso di esito negativo, acquisito specifico consenso da parte dei soggetti convenzionati.

Rimborso spese

Per le attività oggetto della convenzione è riconosciuto il solo rimborso dei costi sostenuti. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale.

Rientrano fra i costi rimborsabili le spese strettamente connesse alle attività oggetto di convenzione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano fra i costi rimborsabili il noleggio delle bombole di ossigeno, il mangime e i prodotti disinfettanti, i costi per l'espletamento delle analisi sulle acque o sui pesci, comprese le analisi genetiche, i costi connessi ai chilometri percorsi per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, calcolati a Euro 0,41/Km salvo adeguamenti in presenza di variazioni dei costi chilometrici di esercizio delle autovetture di piccola cilindrata ($CV < 100$) superiori al 10% rispetto alle tabelle nazionali elaborate dall'ACI per l'anno 2025.

Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari coinvolti nella gestione dell'incubatoio.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce costo rimborsabile, salvo il caso in cui sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

Può essere rimborsato, a titolo di spese generali, un massimo del 10% dei costi sostenuti e rendicontati per le attività oggetto di convenzione, fermo restando il limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale. A titolo esemplificativo rientrano fra le spese generali rimborsabili i costi connessi alle utenze telefoniche, ad attività amministrative, ai dispositivi di prevenzione individuale (DPI), alla manutenzione dei beni strumentali per l'esercizio delle attività oggetto di convenzione con esclusione dei costi relativi alla manutenzione degli automezzi in quanto considerati già ricompresi nel rimborso chilometrico.

Tetto massimo rimborso spese e relativa copertura

Il tetto massimo annuale dei rimborsi delle spese sostenute per ciascun incubatoio è definito - tenendo conto delle potenzialità produttive di ognuno, di ipotesi di incidenza di mortalità tra le varie fasi di sviluppo del pesce e del costo stimato della produzione - come segue:

Incubatoio	Tetto massimo annuale rimborso spese per incubatoio Euro
Panigale	76.000,00
Fontanaluccia	47.600,00
Villa Minozzo	47.600,00
Totale	171.200,00

che l'onere derivante dall'attivazione delle predette convenzioni di durata massima triennale trova copertura, per gli anni 2026 e 2027, sugli stanziamenti del di spesa a valere sulle risorse stanziato sul capitolo U78594 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per interventi di promozione, formazione, ricerca, sperimentazione ed altri interventi nel settore della pesca (D.P.R. 616/1977; D.P.R. 987/1955; L.R. 22 febbraio 1993, n.11 abrogata; art. 27, comma 3, L.R. 7 novembre 2012, n. 11)" del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, approvato con propria deliberazione n. 470/2025 e s.m., mentre per l'anno 2028, annualità eventualmente attivabile, troverà copertura sugli

stanziamenti dello stesso capitolo sulla base delle disponibilità finanziarie arretrate con il bilancio finanziario di previsione 2026-2028.

Manifestazione d'interesse

L'associazione presenta specifica manifestazione d'interesse a stipulare la convenzione, secondo il modello allegato, **entro il termine perentorio del 2 dicembre 2025**.

La trasmissione può essere effettuata o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ***territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it*** oppure tramite Raccomandata AR inviata entro la data di scadenza sopra indicata (farà fede il timbro postale) al **Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura** - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna

Responsabile, termine del procedimento ed istruttoria

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura.

L'istruttoria è effettuata dal Settore competente e si conclude entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della manifestazione d'interesse.

Qualora vengano richieste integrazioni il termine del procedimento è sospeso fino alla data di presentazione delle stesse.

Considerato la natura dei partecipanti, già iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui alla Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, non si procederà alla verifica dei requisiti di onorabilità.

Il Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura - fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso in ordine alla presentazione di più manifestazioni di interesse per il medesimo incubatoio - provvede, previa acquisizione da parte dei proprietari della disponibilità a concedere in uso gratuito i beni interessati, con proprio atto:

- alla individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione;
- all'assunzione dei relativi impegni di spesa,

nonché alla successiva sottoscrizione, per conto della Regione, della convenzione redatta secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale.

La convenzione sarà sottoscritta, oltre che dalla Regione e dalle Associazioni individuate, anche dai proprietari dei beni mobili ed immobili oggetto delle attività.

In presenza di più manifestazioni di interesse per il medesimo incubatoio, il Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, in qualità di Responsabile del procedimento, attiverà un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a promuovere la collaborazione ed integrazione, il cui esito - formalizzato in specifico accordo da sottoscrivere da parte del legale rappresentante di ciascuna Associazione ovvero da soggetto munito di specifico potere – sarà oggetto di una proposta da sottoporre alla approvazione della Giunta per la successiva autorizzazione a sottoscrivere una specifica Convenzione, da cui si desuma anche la ripartizione delle attività e delle relative risorse tra i soggetti interessati.

Rendicontazione e liquidazione

L'associazione presenta quadrimestralmente una rendicontazione delle spese sostenute a cui deve essere allegata una relazione sulle attività svolte, unitamente a tutti i dati, la documentazione e le informazioni utili ad evidenziare l'attinenza dei costi rendicontati rispetto alle attività oggetto di convenzione. Andranno allegate anche copie delle pagine dei registri di carico scarico e di trasporto relative al periodo rendicontato ed evidenziate eventuali criticità rilevate nell'esecuzione dell'attività.

Qualora l'associazione operi in regime di IVA non recuperabile, andrà inviata dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento.

Il Settore competente procede alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.